

## **Circolare del 14 marzo 2016**

Oggetto: **Legge di stabilità 2016: regime sperimentale donna-pensione anticipata. Chiarimenti.**

Sono stati forniti chiarimenti, da parte dell'Inps, su alcune tematiche previdenziali che hanno subito modifiche per effetto della legge 280/2015 (legge di stabilità 2016), fra cui, in particolare, il regime sperimentale donna e la riduzione percentuale della pensione anticipata, prevista per i soggetti di età inferiore a 62 anni.

### **Regime sperimentale donna**

Per effetto della citata legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 281), con riferimento alla cosiddetta "opzione donna" di cui alla legge 243/2004, l'accesso al trattamento pensionistico anticipato in presenza dei prescritti requisiti contributivi ed anagrafici è consentito, previa l'opzione per il sistema di calcolo contributivo, anche qualora la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva al 31 dicembre 2015, ferma restando la maturazione dei requisiti entro tale data.

Di conseguenza, potranno accedere alla predetta prestazione anche le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, unitamente ad un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome, a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

Al riguardo, l'Inps sottolinea che la data del 31 dicembre 2015 è da considerarsi quale termine di perfezionamento dei soli requisiti contributivi e anagrafici per il diritto alla pensione di anzianità nel citato regime sperimentale e che, pertanto, verranno prese in considerazione anche le domande presentate dalle lavoratrici in possesso dei predetti requisiti al 31.12.2015 e la cui decorrenza della pensione si collochi successivamente a tale data.

### **Penalizzazioni pensione anticipata**

Com'è noto, la legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha previsto che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015, le disposizioni in materia di riduzione percentuale della quota retributiva della pensione anticipata per coloro che accedono a tale trattamento con un'età anagrafica inferiore ai 62 anni, non si applicano limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

Successivamente, la legge di stabilità ha esteso l'applicazione di tale norma ai trattamenti pensionistici anticipati aventi decorrenza negli anni 2012, 2013 e 2014, al fine di evitare anche per gli stessi le sopra indicate penalizzazioni, esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Pertanto, viene precisato che per i periodi antecedenti a tale data, la ricostituzione pensionistica avverrà senza riconoscimento di interessi o arretrati.